



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980

Sede legale: Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (Bs)
tel. 0364/61100 – fax 0364/622675 – info@unionevalsavioire.bs.it
unione.valsavioire@pec.regione.lombardia.it

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.2 Data 18/02/2016	OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla programmazione del fabbisogno del personale 2016/2018
--------------------------------	--

Il Revisore Unico

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- 1) l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *"assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative"*. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-ter, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);
- 2) l'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale fa divieto agli enti locali non soggetti a patto di stabilità interno di superare la spesa di personale dell'anno 2008, esclusi gli oneri dei rinnovi contrattuali e prevede la possibilità di procedere a nuove assunzioni nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;

- 3) l'articolo 1, comma 762, della legge n. 208/2015, il quale dispone che *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;
- 3) l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), il quale fissa il tetto alla spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro, in misura pari al 50% del 2009 (ovvero alla media 2007-2009). Il tetto di spesa viene innalzato a quanto speso complessivamente nel 2009, a condizione che sia rispettato il limite complessivo della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006;

Richiamata altresì la legge n. 190/2014, comma 424, la quale:

- > al fine di favorire l'assorbimento del personale delle province, disciplina il regime assunzionale di regioni ed enti locali nel 2015-2016, prevedendo che le risorse disponibili a legislazione vigente per le assunzioni a tempo indeterminato siano destinate, nell'ordine:
 - a) all'immissione in ruolo dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle proprie graduatorie;
 - b) all'assunzione tramite mobilità dei dipendenti delle province in esubero;
- > per favorire il processo di riallocazione del personale delle province si:
 - “amplia” la capacità assunzionale degli enti portandola – nel 2015 e 2016 – al 100% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente;
 - esclude la spesa relativa al personale delle province in soprannumero dal computo della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla legge n. 296/2006.

Vista infine la legge n. 208/2015 la quale, in materia di personale, prevede:

- > il congelamento della dotazione organica dirigenziale delle pubbliche amministrazioni al 15/10/2015, con obbligo di rideterminarla al fine di conseguire risparmi di spesa, eliminando la duplicazione di posti e di figure dirigenziali (commi 261-224);
 - > la modifica delle capacità assunzionali degli enti locali come di seguito indicato (commi 227-229):
- | Anni | Limiti ordinari | Incremento per assorb. personale province | Limiti enti virtuosi | Comuni istituiti a seguito di fusione |
|------|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| 2016 | 25% | 80% | 100% | 100% |
| 2017 | 25% | 80% | disapplicata | 100% |
| 2018 | 25% | 100% | disapplicata | 100% |
- > la reintroduzione del limite alle risorse decentrate delle pubbliche amministrazioni, che dal 2016 non possono superare l'ammontare del 2015, salva la riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio (comma 236);

ha verificato

- non risultano situazioni di soprannumero, o personale fuori dai ruoli previsti dalla vigente dotazione organica;
- non si rilevano eccedenze di personale, né in relazione alle esigenze funzionali né in relazione alla situazione finanziaria, in quanto l'Ente non è in dissesto e ha rispettato i vincoli imposti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla spesa del personale;
- Che il Programma di Fabbisogno del Personale per il triennio 2016/2018 è predisposto nel pieno rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso, il Revisore

In relazione a quanto stabilito all'art.19, comma 8 L448/2001,

- esprime parere favorevole al Piano triennale di Fabbisogno del Personale 2016/2018 come strumento di ottimizzazione delle risorse umane e di miglioramento del funzionamento dei servizi;
- invita comunque l'Ente a monitorare il fabbisogno nel tempo al fine di adottare gli strumenti più consoni per il contenimento della spesa del personale offerti dalla normativa vigente anche in considerazione della necessità di rispettare i vincoli di legge.

Il Revisore Unico
Dot.ssa Annara Coscetti

